

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 468-A)

## TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO) \*

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1972

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603,  
concernente la concessione di un contributo straordinario  
all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno  
finanziario 1972

\* Autorizzata, il 16 novembre 1972, a riferire oralmente all'Assemblea

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972, con la seguente modificazione:

*All'articolo 2, il terzo comma è soppresso.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ALLEGATO

*Decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 19 ottobre 1972.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, con il quale è stato costituito l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che abolisce il monopolio della coltivazione, dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907;

Considerato che per effetto di detta disposizione è venuta a cessare la principale fonte di finanziamento dell'Istituto costituita dai contributi a carico delle concessioni speciali prevista dall'articolo 3 dello statuto approvato con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Vista la legge 3 febbraio 1971, n. 30, con la quale è stato concesso all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi un contributo straordinario per l'anno finanziario 1971;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare all'Istituto anche per l'anno finanziario 1972 i mezzi finanziari occorrenti per il suo funzionamento fino a quando non si sarà provveduto legislativamente alla sua ristrutturazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

## Articolo 1

Per far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, è concesso un contributo straordinario di 550 milioni di lire per l'anno finanziario 1972.

## Articolo 2

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico al capitolo 211 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1972.

Al maggiore fabbisogno di lire 550 milioni sul citato capitolo 211 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1972.

I fondi eventualmente non utilizzati al momento dell'entrata in vigore della legge di ristrutturazione dell'Istituto affluiranno al capitolo 103 dello stato di previsione dell'entrata della suddetta Amministrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

*Identico.*

Articolo 2.

*Identico.*

*Identico.*

**Soppresso.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

### Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1972.

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigili*: GONELLA

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Articolo 3.

*Identico.*